

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2583 DEL 16/11/2020

Servizio Personale

OGGETTO: DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE NATO IL 28/02/1954 IN QUALITÀ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LIMITI DI ETÀ E RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA A DECORRERE DAL 01/03/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28/02/2021).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la legge n°214 del 22.12.2011 con cui è stata data attuazione alla riforma del sistema previdenziale, con la rideterminazione delle tipologie di pensione, dei requisiti per il conseguimento del relativo diritto e delle modalità di determinazione del trattamento pensionistico;

Visto, in particolare, il comma 4, primo periodo dell'art.24 che ha definito, in raccordo con i successivi commi 6 e 7, i nuovi requisiti minimi necessari per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia ordinaria a decorrere dal 01.01.2012, individuati in: anzianità contributiva minima pari a 20 anni (comma 7) congiuntamente ad una età anagrafica di 66 anni, collegata agli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art.12 del D. L. n°78 del 31.05.2010, convertito dalla Legge n°122 del 30.07.2010 - comma 6;

Visti i Decreti del Ministero dell'Economia e Finanze del 06.12.2011 e del 16.12.2014, con i quali l'adeguamento alla speranza di vita è stato aumentato di mesi 7 per cui, nel periodo dal 01.01.2019 il requisito dell'età anagrafica per il diritto a pensione di vecchiaia ordinaria (uomini e donne) risulta essere di 67 anni, mentre per il diritto alla pensione anticipata, per gli uomini è di anni 42 e mesi 10, per le donne è di anni 41 e mesi 10;

Visto il comma 4, secondo periodo del predetto art.24, che disciplina gli incentivi alla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, vincolandoli ai limiti ordinamentali dell'età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio;

Vista la legge n°26/2019 di conversione del Decreto Legge n°04/2019 il quale ha previsto che:

A) l'accesso alla pensione anticipata sarà consentito se è stata maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mese per le donne, con una finestra di 3 mesi;

B) In via sperimentale, per il triennio 2019-2021 gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge n°335 del 8 Agosto 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno 62 anni e dell'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100»;

C) Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e, fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 - comma 2 del Decreto Legislativo n°165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

- i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente Decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° Agosto 2019;

- i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, comunque, non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
- la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'Amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

Viste le circolari della Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n°2 del 08.03.2012 e n°2 del 19.02.2015 che, ad interpretazione dell'art.24-comma 4, secondo periodo, sopra citato, dispongono che:

- i lavoratori pubblici rimangono soggetti ai limiti ordinamentali di età anagrafica, vigenti nei vari settori di appartenenza alla data di entrata in vigore della Legge n°214/2011, ai fini del collocamento a riposo d'ufficio;
- detti limiti, salve diverse disposizioni per particolari categorie di lavoratori, fissati nel compimento del 65° anno di età, in base all'art. 4 del DPR n°1092/73 per i dipendenti dello Stato e all'art.12 della Legge n°70/75 per i dipendenti degli Enti Pubblici sono applicabili, in via analogica, anche alle altre categorie di pubblici dipendenti in mancanza di diversa indicazione normativa;
- per i dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia), l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento in servizio e per la finestra mobile, ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico), in presenza del quale l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego;
- nel caso in cui, una volta raggiunto il limite ordinamentale, il dipendente non abbia maturato il diritto a pensione, l'Amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente stesso sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

Considerato che il dipendente sig. [OMISSIS...] alla data del 28/02/2021 raggiungerà l'età anagrafica di 67 anni;

Rilevato che per il sig. [OMISSIS...] l'intera contribuzione risulta essere stata accreditata presso l'I.N.P.S., gestione fondo Pensioni personale F.S. S.p.A. ed in seguito alla soppressione di tale fondo, sempre presso l'I.N.P.S., in un apposito fondo speciale.

Rilevato, inoltre, che alla data del 28/02/2021 il predetto dipendente risulterà possedere un'anzianità contributiva di diritto, complessiva utile a pensione, di anni 44-mesi 09-giorni 17,

Considerato che l'istanza del dipendente sig. [OMISSIS...] può essere accolta in quanto lo stesso, alla data del 28/02/2021, risulta possedere i requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla normativa vigente;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°38 del 29/08/2018 avente ad oggetto: "*Ricorso della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243-Bis, D. lgs. n.267/2000 e richiesta di accesso al fondo di rotazione ex art.243-Ter, D. Lgs n.267/2000 e s.m.i.*";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: "*Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli art.. 243-bis e segg. TUEL. Accesso al "fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'art.243-ter TUEL. Approvazione*";
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n°10 del 30/08/2019 adottata con i poteri del Consiglio, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs .n267/2000;*
- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della giunta comunale n°96 del 15/07/2020 avente ad oggetto: "*Approvazione documento unico di programmazione (d.u.p.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020-2022, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.*"

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della giunta comunale n°98 del 17/07/2020 avente ad oggetto: *""Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e documenti allegati (art. 11 d.lgs. n. 118/2011).""*

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n°39 del 20/07/2020: *Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2020-2022, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D. Lgs. n°118/2011) – paragrafo 4.2 e dell'art. 170 del D. Lgs. n°267/2000 e ss.mm.ii.*

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n°40 del 21/07/2020 avente ad oggetto: *""Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e documenti allegati (art. 11 D. Lgs. n.118/2011).""*

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n°46 del 10/08/2020 avente ad oggetto: *""Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art.227 del D. Lgs n.267/2000;*

- la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del consiglio comunale n°48 del 01/09/2020 avente ad oggetto: *""Variazione di Bilancio di previsione 2020-2022 (art.175 del D.Lgs. n.267/2000;*

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente Atto, curata dalla Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. n°267/2000;

Rilevata la propria competenza in qualità di Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, giusto Decreto Sindacale n°943 del 02.11.2020;

DETERMINA

1. di risolvere il rapporto di lavoro nei confronti del dipendente sig. [OMISSIS...] con decorrenza 28/02/2021 (ultimo giorno lavorativo), per limiti di età;
2. di collocare in quiescenza il sig. [OMISSIS...] , dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e pieno, dando atto che la pensione decorrerà dal 01/03/2021, con riferimento agli elementi contributivi in narrativa sommati;
3. di trasmettere copia del presente Provvedimento al Dirigente del settore di competenza ed al Dipendente di cui all'oggetto;
4. di dare atto che il presente Provvedimento non comporta nessun impegno di spesa;
5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente Atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis D. Lgs. n°267 del 18/08/2000;
6. di attestare che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n°241/1990 e ss.mm.ii ed art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n°190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n°165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del Piano Triennale Anticorruzione;
7. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n°33/2013, come modificato e integrato dal D. Lgs. n°97/2016.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2583 DEL 16/11/2020

OGGETTO: DIPENDENTE DI QUESTO COMUNE NATO IL 28/02/1954 IN QUALITÀ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C A TEMPO INDETERMINATO E PIENO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LIMITI DI ETÀ' E RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA A DECORRERE DAL 01/03/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 28/02/2021).

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale

Rosalba Vario / INFOCERT SPA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
